

Domicilio digitale speciale per i cittadini

di **Alessandro Bonuzzi**

OneDay Master

Nuovo contenzioso tributario: le impugnazioni

Scopri di più

I cittadini possono eleggere il proprio **domicilio digitale** indicando un **indirizzo di posta elettronica certificata** nell'area **riservata del sito *internet*** dell'Agenzia delle entrate. Ciò, al fine di ricevere **gli atti, gli avvisi, i provvedimenti e le cartelle non più per posta con raccomandata a/r.** bensì in modalità telematica, con l'effetto di rendere più semplici e sicure le **modalità di recapito delle comunicazioni**.

L'[articolo 60-ter, comma 5, D.P.R. 600/1973](#), così come inserito dall'[articolo 1, D.Lgs. 13/2024](#), recante disposizioni "*in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale*", ha previsto che i **cittadini persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in Albi, Elenchi, Registri professionali o nel Registro imprese** – ossia i soggetti di cui all'[articolo 6-quater, D.Lgs. 82/2005](#) - possono eleggere il **domicilio digitale speciale** presso il quale ricevere sia la notifica degli atti, avvisi e provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia **gli atti e comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notifica**.

L'[articolo 1, D.Lgs. 13/2024](#), ha modificato, altresì, l'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 602/1973](#), nonché introdotto l'[articolo 26-bis](#), con conseguente estensione anche all'**Agente della riscossione** della disciplina relativa alla **possibilità di utilizzo del domicilio digitale** per la notifica e la comunicazione degli atti.

Per effetto degli interventi del Legislatore, l'Agenzia delle entrate:

- con il **provvedimento del 7.10.2024**, ha regolato le modalità di **comunicazione, variazione e revoca**, attraverso le proprie funzionalità, dei **dati del domicilio digitale speciale** presso cui ricevere le notifiche e le comunicazioni;
- con il **comunicato stampa del 12.03.2025**, ha pubblicizzato la messa a disposizione del **servizio** che consente di **eleggere il domicilio digitale speciale**, mediante l'accesso all'area riservata del proprio sito *internet*.

Il domicilio digitale va inteso come "*un **indirizzo elettronico** eletto presso un servizio di **posta elettronica certificata** o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal*

*regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi **valore legale**» (ex [articolo 1, comma 1, lettera n-ter](#)), [D.Lgs. 82/2005](#)).*

Colui che sceglie la nuova modalità non deve fare altro **che accedere** all'**area riservata** del sito internet dell'Agenzia delle entrate con **le credenziali Spid, Cie** (Carta d'identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e **indicare il proprio "domicilio digitale"**, cioè per l'appunto un indirizzo di **posta elettronica certificata (pec)** o altro servizio di recapito certificato qualificato. Riceverà a quel punto, presso la stessa casella certificata, il **codice** necessario a **validare** l'operazione. Con le stesse modalità sarà, inoltre, possibile **comunicare la variazione o la revoca del domicilio già registrato**.

Le **persone fisiche, i professionisti e gli enti di diritto privato non iscritti in albi**, nel porre in atto la procedura di registrazione **non possono indicare un indirizzo già associato ad altri**.

La **procedura è esclusa**, invece, per i **soggetti i cui indirizzi pec devono essere iscritti nell'Indice nazionale dei domicili digitali** delle imprese e dei professionisti ("**Ini-Pec**").

In conclusione, il **domicilio digitale speciale** potrà dunque essere utilizzato:

- dall'Agenzia delle entrate, per comunicare i **propri atti, avvisi e provvedimenti**, a decorrere dalla data di **attivazione** del servizio;
- dall'Agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, nonché per l'invio delle comunicazioni e atti ex [articolo 26-bis, D.P.R. 602/1973](#), riferiti a **carichi** allo stesso affidati **dagli enti creditori**, anche diversi dall'Agenzia delle entrate.